

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

E

## COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

Seduta n. 20

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

1<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

**Presidenza del presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori  
BUCCIERO**

**indi del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione Antonino CARUSO**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3537) *TARDITI ed altri.* – *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, approvato dalla Camera dei deputati

(902) *GENTILE ed altri.* – *Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) *CALLEGARO.* – *Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) *BUCCIERO.* – *Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole*

*minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

(2253) *Paolo DANIELI ed altri.* – *Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE

– BUCCIERO . . . . . Pag. 3, 11

\* – CARUSO Antonino . . . . . 11, 13, 16 e *passim*

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e minori* . . . . . 6

CALLEGARO (UDC) . . . . . 20

CAVALLARO (Mar-DL-U) . . . . . 17

GUBETTI, *relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione* . . . . . 3

\* SEMERARO (AN) . . . . . 15

TIRELLI (LP) . . . . . 14

ZANCAN (Verdi-Un) . . . . . 12, 13, 14

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore..

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia  
di infanzia e di minori BUCCIERO**

*I lavori hanno inizio alle ore 8,45.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3537) *TARDITI ed altri. – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, approvato dalla Camera dei deputati

(902) *GENTILE ed altri. – Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia di figli minori*

(1036) *CALLEGARO. – Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli*

(1276) *BUCCIERO. – Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare*

(2253) *Paolo DANIELI ed altri. – Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3537, 902, 1036, 1276 e 2253.

Hanno facoltà di parlare i relatori, senatore Gubetti e senatrice Baio Dossi.

GUBETTI, *relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, nella letteratura scientifica internazionale sempre più spesso vengono pubblicate ricerche che giungono ad una conclusione preoccupante. Si tratta di una conclusione che conferma un convincimento che da tempo mi sono formato nella mia esperienza professionale di psicoterapeuta: le sofferenze e i conseguenti danni psicologici che vengono inflitti ai figli dalla separazione dei genitori sono molto più gravi di quanto fino ad oggi si è preferito credere, anche quando i rapporti fra i protagonisti di questo triste evento si mantengono corretti.

L'ideale sarebbe quindi che la separazione non accadesse mai. Purtroppo, invece, secondo i dati ISTAT del 1998, le coppie separate sono circa il 25 per cento del totale e i figli minori coinvolti oltre un milione; è un fenomeno sociale imponente. D'altra parte, non si può negare che una coppia che resti forzatamente insieme in un clima di conflitto permanente possa arrecare ai figli danni ancor più gravi.

Il legislatore, anche in questo caso, non è onnipotente, non può eliminare il male dal mondo, ma può e deve realisticamente cercare di limi-

tare i danni. In particolare il legislatore deve preoccuparsi di tutelare il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto il più possibile normale con entrambi i genitori, tranne i rari casi in cui si dimostri che questo può comportare per loro un pericolo.

Con l'obiettivo di garantire questa tutela fu introdotto anche in Italia, con la legge n. 74 del 1987, l'affidamento congiunto. Qualcosa però non ha funzionato se, ancora nel 1998, l'affidamento congiunto è avvenuto soltanto nel 3,9 per cento dei casi, mentre nel 91 per cento dei casi vi è stato quello alla sola madre. Le responsabilità per tale anomala situazione, che vede come regola quella che doveva essere un'eccezione, vanificando così lo spirito della legge 6 marzo 1987, n. 74, sono molteplici.

Le opinioni in proposito sono discordi e penso sia opportuno non entrare nella polemica fra coloro che la ritengono una buona legge mal applicata e chi invece ritiene che era intrinsecamente inapplicabile. Chi desidera approfondire troverà abbondanti argomenti nel testo di Canova e Grasso: «Diritto di famiglia e delle persone» (Giuffrè, 1991). Credo invece che sia assai più utile cercare un rimedio, meglio se ampiamente condiviso. Con tale lodevole intento sono state presentate, in questa legislatura, diverse proposte di legge sia alla Camera che al Senato.

La Camera è giunta ad approvare il 7 luglio 2005 la proposta, risultante dall'unificazione di diversi disegni di legge, dell'onorevole Tarditi ed altri, «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», che oggi propongo alla discussione della Commissione come testo base, non perché ritenga quel testo perfetto. Una critica molto severa ai principali fondamenti di quella proposta possiamo, ad esempio, trovarla nella presentazione del disegno di legge n. 1276, del senatore Bucciero. Tuttavia, non dimentico l'antico adagio per cui «il meglio può essere nemico del bene».

Se in questi ultimi scampoli di legislatura è ancora possibile varare una normativa che, pur con i suoi limiti e difetti, consente di migliorare la difesa dei minori, vittime innocenti delle separazioni, credo che sarebbe un errore perdere questa occasione. Calendario alla mano penso che questo significhi rinunciare ad apportare miglioramenti al testo. Questo è il mio auspicio, ma naturalmente, essendo consapevole di quanto più grande della mia sia la competenza delle Commissioni riunite, alla loro saggezza mi affido.

Passo adesso ad un rapido esame dell'articolato del disegno di legge n. 3537, segnalando contestualmente quelli che mi sembrano i punti critici, per i quali potrebbero essere utili chiarimenti o modifiche.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 155 del codice civile. Al comma 1 si fissano obiettivi e criteri che il giudice deve rispettare nell'adottare provvedimenti relativi alla prole «con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa». La scelta di affidamento a entrambi i genitori deve essere prioritaria. La potestà genitoriale deve essere comunque esercitata congiuntamente, con intervento del giudice in caso di disaccordo. Il mantenimento dei figli deve essere in misura proporzionale ai redditi dei genitori e sono fissati i criteri che il giudice deve

adottare nello stabilire l'entità dell'assegno di mantenimento. A proposito di questo primo comma, qualcuno ha espresso il dubbio che non fosse sufficientemente chiaro se l'esercizio congiunto della potestà genitoriale costituisca la regola non solo nell'affidamento condiviso, ma anche di quello esclusivo, con fondamentale innovazione della normativa attualmente vigente, che prevede invece l'esercizio della potestà genitoriale riservato al solo coniuge affidatario. A me sembra sufficientemente chiaro che l'esercizio della potestà genitoriale è congiunto anche nell'affidamento ad un solo genitore, salvo i casi in cui il giudice decida altrimenti, limitatamente però alla normale amministrazione.

Per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, la potestà genitoriale è esercitata, in ogni caso, da entrambi i genitori. Questo non significa però, come qualcuno ha polemicamente affermato, che i «genitori sono costretti ad andare d'accordo per forza», perché è previsto che, nel caso di disaccordo insuperabile, anche su questi problemi di maggiore importanza la decisione passi al giudice. Il rischio reale è, piuttosto, un ingorgo delle aule giudiziarie. Ritengo quindi opportuno che la Commissione si esprima esplicitamente su questo punto, per chiarire ogni possibile dubbio interpretativo.

Il comma 2 dell'articolo 1 inserisce articoli aggiuntivi dopo l'articolo 155 del codice civile che dispongono: l'affidamento esclusivo, con provvedimento motivato, ad uno dei genitori; la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli; l'assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli; le disposizioni in favore di figli maggiorenni, non indipendenti economicamente o portatori di *handicap grave*; i poteri del giudice e il suo obbligo di ascoltare il minore che abbia compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualcuno ha obiettato che «la capacità di discernimento» è un concetto molto vago, ma evidentemente si è voluto lasciare un ampio spazio di discrezionalità al giudice. Speriamo che questa discrezionalità sia sempre saggiamente usata. Sarebbe opportuno che le Commissioni riunite valutassero l'opportunità di coordinare la disposizione del nuovo articolo 155-*sexies* con l'articolo 316 del codice civile che, in tema di esercizio di potestà genitoriale, dispone che il giudice nel dirimere un eventuale conflitto tra i genitori «sente anche il figlio» se maggiore di 14 anni.

Il nuovo articolo 155-*quater* prevede che i provvedimenti di assegnazione e di revoca della casa familiare sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile. Probabilmente si tratta di un errore materiale. Si osserva, infatti, che l'opponibilità degli atti trascritti è regolata dall'articolo 2644 del codice civile e non già dall'articolo 2643.

L'obiezione, che qualcuno ha avanzato, che i figli sarebbero costretti a lasciare, in alcuni casi, la casa familiare, non ha fondamento. Anche nel caso di nuovo matrimonio o convivenza del genitore affidatario esiste comunque l'intervento del giudice, che sicuramente deciderà nell'interesse

prioritario dei figli. Comunque, una maggiore chiarezza del testo su questo punto sarebbe stata utile.

All'articolo 2 si apportano modifiche al codice di procedura civile. Al comma 1 si prevede la possibilità di ricorso alla corte d'appello, contro provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile; al secondo comma si aggiunge dopo l'articolo 709-*bis* l'articolo 709-*ter*, per la soluzione delle controversie e provvedimenti e sanzioni in caso di inadempienza.

L'articolo 3 prevede che in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applichi l'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

L'articolo 4 sancisce la possibilità per un coniuge già diviso di chiedere, nei modi previsti, l'applicazione delle nuove norme.

L'articolo 5, infine, prevede che da questa legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conclusione, propongo di assumere quale testo base della discussione il disegno di legge n. 3537. Esso rappresenta un primo passo, piccolo, ma nella giusta direzione, a cui altri dovranno seguire. La filosofia dei piccoli passi sarà teoricamente criticabile, ma è l'unica, anche in questa legislatura, che abbia portato a risultati concreti. Questa legge non deve nascere, come qualcuno spera o altri teme, per riequilibrare i poteri dei due genitori, ma per garantire i diritti dei figli minori, vittime innocenti di questa frattura della loro famiglia, causa di grande sofferenza per tutti coloro che sono coinvolti.

BAIO DOSSI, *relatrice per la Commissione speciale in materia di infanzia e minori*. Il disegno di legge n. 3537, oggi all'attenzione delle Commissioni giustizia e infanzia riunite, approvato quasi all'unanimità dalla Camera (336 voti favorevoli, 1 contrario e 24 astenuti), è il frutto di un lavoro approfondito e meditato, compiuto dai colleghi deputati.

Sono stati, infatti, raccolti numerosi disegni di legge ed è stata operata una mediazione che non può essere sottovalutata nel lavoro di approfondimento che dobbiamo svolgere. Così pure non va dimenticato che questo è un testo atteso e una parte consistente degli avvocati matrimonialisti reputa i principi contenuti nel disegno di legge ormai maturi nella nostra società.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 è stata il primo vero passo in avanti verso i genitori e i figli, minori e non, in caso di separazione dei genitori. Con la riforma del diritto di famiglia della metà degli anni Settanta si riconoscevano alla donna, moglie e madre, gli stessi diritti del coniuge. E' stata quindi riforma importantissima, che ha lasciato però incompiuti alcuni aspetti.

Con questo provvedimento si vuole dare priorità alla tutela della prole, come in passato, ma con sfumature diverse che prendono colore dall'evolversi del contesto sociale.

Tutta la nostra giurisprudenza, a partire dalla Costituzione, pone in capo ad entrambi i genitori la crescita, lo sviluppo e l'educazione del fi-

glio. La natura della potestà genitoriale, infatti, viene ricondotta nella nostra giurisprudenza ad un diritto-dovere preordinati alla realizzazione dell'interesse dei figli minori, in quanto non ancora in grado di esercitare pienamente i loro diritti e doveri di figli. Infatti, l'aspetto cardine di questa legge è di affermare il principio della bigenitorialità, come elemento essenziale per la corretta formazione della persona figlio, sia che questo figlio sia nato da un rapporto matrimoniale, sia da una coppia di fatto dal momento che la legge non entra nel merito della relazione affettiva degli adulti genitori, ma del minore e del suo bisogno di crescere e maturare.

La psicologia moderna insegna, nella numerosa casistica, come i problemi non solo di personalità ma anche di integrazione nel contesto sociale siano conseguenti all'inesistente o scarso rapporto con entrambi i genitori o anche con uno solo di essi.

In caso di separazione permane la comune potestà dei genitori, ma i figli sono affidati ad uno di essi, tranne nei casi di affidato condiviso che riguarda una mera minoranza. Il genitore non affidatario esercita la sua potestà genitoriale come una vigilanza dall'esterno; egli non educa, ma esercita un controllo sull'educazione e, nel caso non fosse in accordo con le decisioni intraprese, può solo ricorrere in tribunale.

Il codice civile riconosce ai genitori un diritto-dovere che viene prima della legge, lo potremmo definire un diritto naturale, un diritto che è nell'antropologia, che deriva dall'esistenza stessa del figlio, da quel non creare ma riconoscere la famiglia. Questi diritti e doveri sono garantiti non solo da una legge ordinaria, ma anche dagli articoli 29 e 30 della Costituzione. Nell'articolo 29, infatti, si afferma che la Repubblica italiana non crea, ma riconosce la famiglia. Per i figli si evolve, si trasforma, ma la creazione iniziale resta il punto di riferimento per tutti i rapporti affettivi, patrimoniali e fiscali che ne derivano.

I dati ISTAT, contenuti nel rapporto del 6 luglio 2005, evidenziano il malessere della famiglia nel contesto sociale odierno, anche se resta il punto di riferimento stabile per la maggioranza dei figli. All'esperienza fondante della famiglia coesa si è contrapposta ed è penetrata nel quotidiano una visione individualistica e competitiva che ha generato un vuoto sia per il figlio, sia per la comunità parentale.

Nel 2003, precisa l'ISTAT, le separazioni sono state 81.744 e i divorzi 43.856, con un incremento pari rispettivamente al 2,6 per cento e al 4,8 per cento rispetto al 2002. Non solo: sempre nel 2003 il 69,5 per cento delle separazioni e il 60,4 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante l'unione. I figli coinvolti nella crisi coniugale sono pari a 96.031 nelle separazioni e 41.431 nei divorzi; oltre la metà delle separazioni (il 52,5 per cento) e oltre un terzo (il 36,9 per cento) dei divorzi risultano coinvolgere almeno un figlio minore. Si ritiene che dal 1975 ad oggi, quindi in circa 30 anni, le persone separate siano 2.800.000 e i figli minori coinvolti siano stimabili intorno ad 1.100.000, di cui 300.000 non hanno mai visto una famiglia unita, vivendo un rapporto affettivo controverso.

Infine, altro dato utile per la nostra discussione è il sesso del coniuge affidatario dei minori: in circa l'84 per cento dei casi è la madre, mentre il padre, sia in caso di separazione (il 96,2 per cento), sia in caso di divorzio (il 95,6 per cento) è il soggetto erogatore dell'assegno per il mantenimento del minore, stimato intorno ai 460,30 euro per figlio nelle separazioni, e ai 396,50 euro nei divorzi. A fronte di tutto ciò, non corrisponde la possibilità per il coniuge non affidatario di poter interagire con costanza e sufficientemente con il figlio, in quanto la possibilità di «visita» del padre, stabilita dai tribunali in maniera più frequente, è pari a un *week-end* ogni due settimane e a due ore per un giorno alla settimana.

Inoltre, delle separazioni iniziate nel 1994 solo il 60 per cento si è trasformato in divorzio nel 2003 (dati ISTAT 2005) e non certo perché è intervenuta una riconciliazione. In Italia, a differenza degli altri Stati europei, la separazione è spesso il primo ed ultimo passo della volontà di porre fine ad un matrimonio. Questo è un dato sintomatico.

I figli, specie se minori, hanno bisogno di certezze, di punti di riferimento stabili. Per assumere quell'equilibrio essenziale nell'età adulta è fondamentale che nella vita quotidiana degli infanti, dei bimbi e degli adolescenti ci sia la sicurezza della presenza materna, ma anche la stabilità e la vicinanza di quella paterna. In sintesi possiamo dire che i figli hanno bisogno di avere accanto due genitori responsabili capaci di guidarli nella crescita e nell'educazione. Fino ad ora rari sono stati questi casi. Le relazioni restano ambigue ed i minori soffrono di rapporti ad intermittenza. La politica e le istituzioni devono creare le condizioni affinché, anche nei casi di separazione e soprattutto nei casi di conflitto perdurante, ci sia per i figli la certezza di affetti, proprio a partire da quelli genitoriali.

L'Occidente è definito dalle scienze sociali una società senza padri e il vuoto lasciato dall'assenza paterna nell'infanzia se non è recuperato, con immensa sofferenza nell'età adulta, rischia di creare un baratro per l'uomo, che resterà bambino. Lo «sbiadimento» della figura paterna ha creato una moltiplicazione di forme di dipendenza e una difficoltà ad affrontare e a confrontarsi con i rischi e la fatica di vivere; si pensi, ad esempio, al rapporto di lavoro o anche alle relazioni affettive e amicali.

Agli occhi del bimbo che cresce non può essere solo la madre la creatrice, colei che genera; soprattutto dopo la nascita, il padre deve assumere con la sua presenza il ruolo di creatore che completa la bussola per l'universo inesplorato che il figlio si accinge a scoprire attorno a sé.

Il padre rappresenta la libertà, assicura la fiducia nelle origini e trasmette il senso della appartenenza, è il punto fermo, le braccia forti tra le quali ripararsi nei momenti di paura. Soprattutto il padre, per il piccolo che cresce, è colui che dovrebbe rappresentare il futuro perché, dal punto di vista psicologico, porta l'esperienza dinamica del muoversi, inteso non solo e non tanto in senso fisico, ma come trasformazione della coscienza, affinché divenga conoscenza empirica. È colui che incarna il valore del dono e della perdita; dovrebbe essere questa la funzione paterna nella realtà quotidiana. Si pensi, ad esempio, all'addestramento al lavoro. Il padre è, però, anche il correttore, l'educatore che con amore usa anche il



rimprovero e la correzione. Se poi la madre è colei che profonde doni incessantemente, il padre ne diviene il custode.

Questi ruoli non sempre possono interscambiarsi tra le figure genitoriali e non possono delegarsi ad altre figure, senza nulla togliere al ruolo dei cari nonni e delle istituzioni, quando funzionano. Nessuno può sostituire un padre e una madre e proprio in questo rapporto esclusivo si racchiude la possibilità per il figlio di divenire una persona matura.

L'affido condiviso risponde in parte all'esigenza del minore, se valutata come prioritaria scelta del giudice, senza nulla togliere alla discrezionalità sul caso concreto; è una necessità per fare in modo che i genitori in quanto tali, anche se non più coniugi, continuino ad occuparsi dei figli nella stessa misura, per la tutela della crescita psicofisica del minore. Rappresenta, *in primis*, il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e poi il diritto a conservare «rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» (articolo 1 del disegno di legge n. 3537).

Il principio di bigenitorialità sarà dunque la prima soluzione da valutare per il giudice, quindi anche in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, al contrario di quanto espresso dal comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 898 del 1970, così come modificata, nella quale si ammetteva quasi come estrema *ratio* o come una delle possibilità l'affidamento congiunto.

Gli stessi dati rilevati in merito ai tribunali italiani, infatti, confermano quanto sia largamente applicato il principio monogenitoriale: a Bari nel 2002 l'affidamento congiunto ha rappresentato lo 0,9 per cento delle decisioni, a Brindisi il 18,3 per cento, a Vercelli il 6,9 per cento. Tuttavia, per far comprendere come una prassi consolidata non sia poi la regola che, anzi, quando riguarda i minori bisognerebbe sfatare, cito il Tribunale di Alba il quale nel 2002, ha deciso in favore dell'affidamento congiunto nel 77,8 per cento dei casi.

Non si può e non si deve pensare che la *ratio* delle decisioni di un tribunale si basi sulla cultura locale delle coppie, né tanto meno che ci sia una concentrazione maggiore di persone adulte e ragionevoli ad Alba, piuttosto che a Bari. Urge una disciplina chiara che tenga realmente conto dell'interesse del minore e non delle conflittualità dei genitori, di un *modus operandi* giuridico, ovvero dell'assegnazione della causa ad un giudice anziché ad un altro.

Con i provvedimenti oggi all'esame delle Commissioni riunite, fortunatamente, l'affido potrà essere esclusivo solo nel caso in cui il richiedente abbia fondati motivi a carico dell'altro genitore che giustifichino tale richiesta ma sempre riguardanti la tutela effettiva del minore. Se tali ragioni dovessero, infatti, scoprirsi infondate, il giudice potrà considerare tale atteggiamento ai fini dell'affidamento del minore.

A confermare il principio dell'affido condiviso è poi il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3537 che sostituisce l'articolo 155 del codice civile nel quale si ammette l'esercizio differenziato della potestà

solo su questioni di ordinaria amministrazione, nel caso in cui tra gli ex coniugi ci fosse uno stato di alta conflittualità.

Nell'articolo 3 del disegno di legge n. 3537 si è provveduto, poi, a responsabilizzare i coniugi in caso di inadempienze, sia in sede civile sia in quella penale, in particolar modo – in quest'ultimo caso – per ciò che concerne la violazione degli obblighi di natura economica per la quale, attraverso l'articolo 570 del codice penale (in applicazione dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970), è prevista la reclusione fino a un anno ovvero la multa da 100 euro fino a 1.000 euro. Il mancato sostegno economico da parte di un genitore è stato quindi rubricato nel Capo IV del codice penale («Dei delitti contro l'assistenza familiare»); un atto estremo, ma necessario. Certo, si tratta di una cifra irrisoria, che potrebbe sminuire l'intento legislativo, di fatto essenziale per rendere ancora più efficace il principio di responsabilità genitoriale.

Un nuovo istituto è anche quello del cosiddetto mantenimento diretto. I coniugi, infatti, potranno provvedere direttamente alle necessità del figlio minore in misura proporzionale al proprio reddito e, solo nel caso – stabilito dal giudice – in cui l'erogazione diretta non fosse proporzionale alle risorse economiche di uno dei genitori, questi sarà tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento periodico. Ciò vuol dire, secondo quanto contenuto nell'articolato del disegno di legge n. 3537, che il genitore avrà la possibilità di occuparsi personalmente dei bisogni del minore senza dover far gestire, salvo il caso di cui all'articolo 155, comma 5, tali soldi all'altro coniuge. In questo modo potrebbero ridursi anche i tanti motivi di conflitto tra i due ex coniugi riguardanti, in larga parte, il sostegno economico del minore. Inoltre, per il maggiore di età, nel caso in cui il giudice ne decidesse l'opportunità, può disporre che il genitore versi l'assegno di mantenimento direttamente all'avente diritto. Anche in questo caso viene esclusa la mediazione dell'altro coniuge.

Altro motivo di tensione nella crisi coniugale è da sempre l'assegnazione della casa familiare. Il nuovo articolo 155-*quater* dispone che il diritto ad usufruire della casa familiare cesserà per il genitore che decida di instaurare una convivenza *more uxorio* o di contrarre nuovo matrimonio. Non si esplicita nella legge alcun automatismo o obbligo di uscire dalla casa assegnata per il genitore che dia luogo a una stabile convivenza con altro *partner*. Infatti, la perdita del diritto a vivervi in termini giuridici significa soltanto che il titolo ad abitarvi, acquisito con la sentenza di separazione, non è più valido e che occorre una nuova attribuzione da parte del giudice. Questa, naturalmente, potrà anche confermare la scelta precedentemente assunta: basti considerare, quanto meno, che anche l'altro genitore nel frattempo potrebbe essersi risposato, o avere iniziato una stabile convivenza *more uxorio*. Va poi evidenziato che i dati ISTAT attestano che nel 58 per cento dei casi la casa è assegnata alla madre, nel 23 per cento al padre e nel 19 per cento rinunciano entrambi.

Perplessità sorgono sull'ammissibilità del reclamo avverso il dispositivo di cui all'articolo 708, secondo comma, del codice di procedura civile che testualmente contempla: «Se la conciliazione non riesce, il presidente,

anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore». In questo caso, infatti, sarà piuttosto scontato che l'altro coniuge, quello a svantaggio del quale il provvedimento è diretto, possa proporre reclamo in Corte d'appello con la conseguenza di protrarre le lungaggini del processo ed intasare ulteriormente le nostre Corti.

Lo strumento del reclamo, nel caso di specie, seppur volto a tutelare in tempi rapidi il coniuge, non costituisce uno strumento adatto. Sarebbe stato opportuno riconoscere al giudice naturale del procedimento di specie, a seguito dell'emanazione della sentenza, funzioni di arbitro, consentendogli di affrontare con urgenza i problemi successivi in caso di violazione del dispositivo emanato.

In realtà, ciò che manca in tutto l'*iter* della separazione, tranne l'iniziale tentativo di conciliazione (anche questo debole), è la possibilità di conservare un dialogo civile e costruttivo tra gli ex coniugi e non esiste accenno ad una mediazione familiare preventiva. Assistiamo disarmati a persone che con colpi giudiziari distruggono la serenità dei loro figli minori.

Si poteva osare di più, come in tanti altri provvedimenti; sarebbe stato necessario avere più tempo a disposizione per discernere la realtà che resta celata dietro l'*iter* delle separazioni, quel limbo che solo in alcuni casi porta al divorzio. Ciò non è stato, ma il nostro punto di riferimento deve essere sempre lo *status* di figlio, di colui che non ha chiesto di nascere e che una volta al mondo è oggetto di ricatto e di ripicche tra persone che dovrebbero considerarsi adulte.

Una sfida alla quale la società non può rinunciare perché è la comunità di oggi che crea gli uomini di domani e oggi, in quest'Aula, un piccolo passo in avanti si può, anzi si deve compiere.

PRESIDENTE. In considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, propongo di sospendere la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori, sospesi alle ore 9, riprendono alle ore 22.*

**Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
Antonino CARUSO**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il principio generale di bi-genitorialità, ovverosia che debba essere messa in posizione prioritaria, da parte del giudice competente, la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, è assolutamente giusto e condivisibile.

Colleghi, come sicuramente sapete, il disegno di legge in titolo ha avuto origine alla Camera da una proposta dell'onorevole Paolo Cento, che addirittura voleva escludere ogni discrezionalità *in subiecta materia* e lasciare l'affidamento congiunto ad entrambi i coniugi. La Camera ha poi scelto una via diversa rispetto all'affido condiviso, ovverosia che vi deve essere una discrezionale valutazione prioritaria. La priorità però è affermata in modo esplicito dalla legge, il che significa che il giudice deve motivare in modo congruo e idoneo perché non sceglie l'affido condiviso. Credo che tale prospettiva vada incontro ai drammi personali dei quali probabilmente ogni componente della Commissione giustizia è stato investito, tramite lettere, *fax* e quant'altro. Comprendo il fatto che il cittadino, a fronte di un problema personale, che tocca la famiglia, gli amici o i parenti, investa i parlamentari del proprio dramma: questo è un dato buono della legge, sul quale, dunque, esprimo opinione favorevole.

Il secondo dato non buono, bensì ottimo di essa è rappresentato dal fatto che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori. Attualmente questa è esercitata dal genitore affidatario del figlio: questa mi sembra un'espropriazione assolutamente indebita, perché la potestà genitoriale non si può perdere – salvo in caso di inidoneità – in forza di una separazione o di un divorzio, che comunque non possono toccare il diritto dei genitori ad esercitare tale potestà, che impone una scelta congiunta e condivisa rispetto alle scelte fondamentali della vita del minore. Tale norma si muove naturalmente sul piano dell'utopia, perché non ci troviamo in una società ottocentesca, in cui un uomo poteva uscire di casa, come nel racconto di Melville «Bartleby lo scrivano», e stare via 25 anni pur essendo andato ad abitare nel caseggiato vicino. Viviamo invece in una società in cui è assolutamente normale che uno dei coniugi possa andare ad abitare a Napoli, come a Catanzaro, piuttosto che in Australia o a New York, e ciò rende molto difficile tale potestà genitoriale congiunta.

La norma prevista nell'ultimo capoverso del terzo comma dell'articolo 155 del codice civile, così come verrebbe novellato dall'articolo 1 del disegno di legge n. 3537, in base alla quale il giudice può stabilire che rispetto all'ordinaria amministrazione i genitori esercitino la potestà separatamente, è forse anch'essa un correttivo non sufficiente. Ricordo che il mio povero padre, quando all'età di due anni soffrì per un'ernia strozzata, mi portò all'ospedale per farmi immediatamente operare; è chiaro che se in un caso del genere si dovesse consultare un coniuge che si trova in Australia, probabilmente il bambino farebbe in tempo, purtroppo, a defungere.

Anche tale positivo principio, quindi, signor Presidente, dovrebbe certamente essere rivisto nel concreto, perché è guastato da una serie di

aspetti, secondo me, non condivisibili. Il primo ed il più grave di essi attiene all'assegnazione della casa familiare, il cui godimento sappiamo essere giustamente parametrato con particolare attenzione sull'interesse dei figli. Non vi è nessuna persona al mondo estranea come l'anziano che si sradichi dalla vita, come non vi è nessuno tanto abitudinario e radicato nella vita come il bambino piccolo: cambiare il cortile dove si gioca può essere fonte di turbamento. La norma prevede dunque che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente in conto l'interesse dei figli. Ovviamente, in seguito a separazione, nella casa familiare può abitare un solo coniuge, perché per definizione non si può vivere separatamente in una casa coniugale.

Nel nuovo articolo 155-*quater* del codice civile è, dunque, contenuta una norma gravissimamente pregiudizievole dell'interesse e del diritto soprattutto della donna – anche se non è escluso che il domicilio coniugale possa essere affidato al marito – e comunque del coniuge interno alla casa coniugale: il diritto al godimento della casa coniugale viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

Il testo della norma, sul quale si è discusso a lungo alla Camera, non consente discrezionalità perché afferma che il diritto al godimento della casa familiare viene meno, il che significa che per il giudice è necessario emanare automaticamente un provvedimento, sollecitato o meno dalla parte, ma questo ha poca importanza. Il diritto al godimento viene dunque meno, e di solito la parte lo sollecita.

PRESIDENTE. È la legge che prevede la sollecitazione della parte. Si tratta di un principio generale secondo il quale il giudice non andrà mai oltre la richiesta della parte; comunque, nel caso specifico, è un dettaglio.

ZANCAN (*Verdi-Un*). È la parte, comunque, che lo sollecita, in odio e in disprezzo al fatto che la madre dei suoi figli conviva con un altro, cosa che l'uomo non riesce mai ad accettare, vita natural durante.

Questo è assolutamente non tanto vessatorio nei confronti della donna, che magari potrebbe star meglio in una casa diversa, ma dei figli che, ripeto, come afferma la stessa norma, hanno un interesse prioritario a vivere in un ambiente abitudinariamente stabile, perché il bambino che ha una vita tutta nuova davanti a sé ama avere punti di riferimento che può trovare nella stessa casa, nello stesso cortile o negli stessi amichetti di caseggiato o di strada. Questo è un punto inaccettabile.

Ci sono poi altri punti a mio giudizio molto discutibili, rappresentati dalle disposizioni a favore dei figli maggiorenni. Per il caso in cui questi benedetti figli, diventando maggiorenni, pensino di rimanere vita natural durante a carico dei genitori (e sappiamo qual è l'atteggiamento da questo punto di vista), il disegno di legge contempla che possano ricevere direttamente un assegno da parte del coniuge che deve provvedere al mantenimento: così recita il nuovo articolo 155-*quinqües* al primo comma. Que-

sto a me non sembra molto opportuno, signor Presidente, perché il figlio portatore di un peculio personale diretto può esercitare ricatti o nei confronti del padre o nei confronti della madre, la quale vedrà speso dal figlio maggiorenne in due giorni il «peculio» che ha ricevuto dal padre direttamente, e la povera donna sarà costretta a lavare le scale o a fare pulizie dai vicini di casa per mantenere il rampollo.

TIRELLI (*LP*). Non si chiamano mica tutti Lapo Elkann.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Capisco, ma la legge deve prevedere anche gli inconvenienti. Se tutti i cittadini fossero persone per bene, oneste, corrette, è presumibile che basterebbe un testo di legge con un solo articolo: «Comportati bene».

TIRELLI (*LP*). Basterebbero i Dieci Comandamenti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Esatto, oppure i Dieci Comandamenti e sarebbero risolti tutti i problemi di comportamento delle persone. Ma, poiché così non è, il legislatore deve prevedere talune fattispecie.

Da ultimo, signor Presidente, segnalo a lei, che è particolarmente attento alle procedure processual-civilistiche, che qui si inserisce una tematica assolutamente non commendevole, ovvero sia la possibilità di ricorso al giudice, si direbbe, «ad ogni accenno di raffreddore», ma anche ad ogni accenno di bisticcio tra questi coniugi. Sappiamo che esiste un'infinità di situazioni (che conosciamo): la mamma che non mette il cappellino alla bambina per farle venire il raffreddore; il papà che ritarda sempre e adduce che ha incrociato un corteo o ignorava lo sciopero dei mezzi pubblici; tutta una diatriba assolutamente vasta, che si risolve avanti al medesimo giudice che ha disposto i provvedimenti in materia di separazione, il quale ha più di una possibilità. La prima, debbo dire, è un po' offensiva per i genitori: infatti, arrivare a sessant'anni per sentirsi ammonire da un giudice in quanto magari non si è coperta bene la bambina prima di mandarla fuori casa o perché si è arrivati un quarto d'ora in ritardo, non è, appunto, commendevole. Oppure può essere disposto il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro o nei confronti del minore, per il quale poi bisognerà nominare un tutore oppure è lo stesso coniuge che ha la patria potestà (tutti problemi procedurali che vi affido). Oppure ancora si può arrivare alla condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro: ma adesso la sosta vietata costa 70 euro, dunque, se un coniuge è inadempiente, direi almeno di raddoppiare questa sanzione minima; sarebbe logico. Questo per dire che io non accetto che il giudice entri così pesantemente nella vita di persone adulte, le quali certamente nel momento della separazione non si comportano bene, ma comunque esercitano la loro libertà, la loro personalità e quant'altro.

Signor Presidente, avviandomi a concludere, vorrei essere chiaro su un aspetto. Io sono soltanto come il barone Cristiano di Neuville, che

saliva al balcone a recitare le poesie che scriveva Cyrano de Bergerac, perché dietro di me c'è l'intero Gruppo dei Verdi a seguire questo provvedimento; quindi, al di là di qualche infiorescenza, che potrà piacere o non piacere, il mio pensiero è condiviso dal Gruppo cui appartengo, è stato meditato e valutato da esso, perché questa problematica è fonte di grave travaglio sociale, di grande dolore, la soluzione è molto attesa dalla collettività e quindi noi della problematica stessa ci facciamo carico.

Concludendo, signor Presidente, noi riteniamo che i due principi di fondo della legge, bigenitorialità in via primaria e conservazione per entrambi della patria potestà, siano condivisibili, ma che non possiamo esentarci da un'attività emendativa, anche piuttosto pesante, rispetto ad alcuni punti del disegno di legge, in particolare sulla perdita del domicilio coniugale non appena incominci una nuova relazione da parte – ha poca importanza – dell'uomo o della donna. Al termine di tale attività emendativa trarremo le somme sulla nostra valutazione finale del disegno di legge.

\* SEMERARO (AN). Signor Presidente, intervengo per svolgere alcune considerazioni che mi sembrano rilevanti in riferimento al testo in trattazione.

Innanzitutto, sottolineo che si tratta di un'innovazione legislativa di grande spicco, ragion per cui va riconosciuto il merito all'attuale maggioranza di prendere in considerazione un problema che ha senza dubbio una ricaduta sociale molto rilevante. Infatti, chi svolge l'attività forense e si occupa spesso di questioni familiari di questo genere, ha la possibilità di constatare – e lo fa con grande frequenza – i contrasti e i dissidi che sorgono proprio in occasione di una separazione e soprattutto in considerazione dell'affidamento dei figli, che costituisce sempre motivo di grande rammarico per uno dei due coniugi, cioè di colui che non rimane assegnatario (e occorre dire che molte volte il penalizzato è il padre).

L'aspetto più importante di questo disegno di legge, secondo me, è rappresentato dalla doverosa considerazione per alcune situazioni che nelle disposizioni legislative attualmente vigenti non sono assolutamente contemplate. Mi riferisco in special modo a quanto previsto dall'articolo 155-*quater*. Nella normativa preesistente non veniva preso in considerazione il titolo di proprietà allorquando si doveva decidere sull'affidamento della casa coniugale; invece, con la nuova normativa il giudice considera l'eventuale titolo di proprietà. Di solito, l'affidamento della casa coniugale consegue, così com'è previsto dalla legge, all'affidamento del figlio minore e questo lo si fa per garantirgli la continuazione di una vita nello stesso contesto abitativo in cui era al momento prima della separazione. Il richiamo in queste norme anche al titolo di proprietà a mio avviso significa mostrare attenzione per un risvolto che ha una certa rilevanza, evitando così di dar corso a tanti contenziosi che sorgono proprio in considerazione di questa problematica. È un pensiero che esprimo in virtù dell'esperienza maturata anche in tanti anni di attività professionale.

Ma non è soltanto questo l'aspetto che va considerato, bensì anche un altro, molto importante, e cioè la possibilità, prevista dal nuovo articolo

155-*quinquies*, secondo il quale «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». Una previsione di questo genere nell'attuale normativa non esiste, ragion per cui molto spesso si è costretti a ricorrere a contenziosi; ricorrere al contenzioso significa instaurare un giudizio che non si esaurisce nel termine di poche udienze. Sappiamo molto bene che questo è un problema che sorge proprio per i figli maggiorenni, perché finché i figli non sono maggiorenni la possibilità può essere tutelata dall'altro coniuge. Invece una previsione *ad hoc* del genere mi sembra abbia una certa rilevanza.

Vi è poi l'introduzione di una figura assolutamente nuova, che sotto alcuni aspetti ritengo di una certa rilevanza, cioè l'ammonimento al genitore inadempiente in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore. Il richiamo al genitore inadempiente all'osservanza dei propri doveri mi sembra proprio una fattispecie creata per evitare il sorgere di contenziosi. Questi, infatti, oltre a costituire nelle vicende di carattere familiare, da un punto di vista puramente materiale, un costo notevolissimo, sono ragione di inasprimento sempre maggiore dei rapporti, per cui essere intervenuti con una regolamentazione di questo genere è rilevante, come lo è il riferimento al risarcimento dei danni.

Non condivido la possibilità, pure prevista, di condanna del genitore inadempiente ad una sanzione amministrativa. Il senatore Zancan, in maniera scherzosa, faceva riferimento alla scarsa entità della misura della sanzione, sostenendo testualmente che la cifra a partire da un minimo di 75 euro è irrisoria, visto che corrisponde circa a una multa per sosta vietata. Credo che questa innovazione debba essere attentamente valutata alla luce dei principi generali trattandosi dell'affidamento ad un giudice della possibilità di applicare una sanzione amministrativa. Tale situazione, a mio avviso, denota non soltanto una innovazione, ma anche una collocazione poco felici.

Da ultimo, ritengo opportuno evidenziare un'importante fattispecie, ossia la possibilità di applicare la normativa prevista dal disegno di legge n. 3537 anche a situazioni che hanno trovato attuazione secondo la legge vigente. Tale aspetto mi sembra importante perché dà la possibilità di snellire ed eliminare, come dicevo poc'anzi, alcuni contenziosi. In ogni caso tale disegno di legge merita di essere attentamente esaminato anche perché alcune disposizioni andrebbero migliorate anche sotto il profilo della tecnica redazionale, anche al fine di evitare possibili incertezze interpretative.

\* PRESIDENTE. Senatore Semeraro, la ringrazio del suo intervento.

Senatore Cavallaro, prima di darle la parola vorrei approfittare per chiederle di spiegare la portata dell'articolo 155-*quinquies*, soprattutto nel suo singolarissimo secondo comma, di cui nessuno ha finora parlato, visto che i relatori non vi hanno fatto cenno nelle loro relazioni.

Ritengo che tale disposizione susciti perplessità sia per la sua indeterminatezza, dal momento che ad esempio manca un termine oltre il quale



l'assegno periodico a favore del figlio maggiorenne verrebbe meno, sia perché non si comprende l'accostamento che è effettuato tra figli portatori di *handicap* e disposizioni previste in favore dei minori.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il nuovo testo dell'articolo 155-*quinquies* prevede che ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si tratta di una misura che consente norme di sostegno che mi è parso di capire si applichino in relazione ai permessi, ma forse bisognerebbe studiare gli atti per avere maggiore chiarezza.

Cercherò, comunque, anch'io di essere molto breve, soprattutto perché – dato lo stato di trattazione della questione e non trovandoci all'inizio della legislatura, ma in una fase di riflessione – non è il momento di dilungarsi anche se, ovviamente, dobbiamo riservare un minimo di considerazione sia alle questioni riguardanti gli aspetti tecnici di tale provvedimento, sia alla questione politica in senso generale. A mio avviso, cioè, non possiamo nasconderci che – trattandosi di un provvedimento che, come abbiamo detto, è complesso e per alcuni versi certamente discutibile ed anche emendabile, ed è già stato approvato dalla Camera dei deputati, fra l'altro nella ormai «remota» data del 7 luglio 2005, – sostanzialmente rischiamo di non riuscire ad approvare il disegno di legge in esame, sebbene ci troviamo nella snella fase della sede deliberante. Ogni eventuale modifica comporterebbe, infatti, la necessità di un ulteriore successivo passaggio alla Camera, e quindi, come minimo, trattandosi per noi della prima lettura del provvedimento, salvo improbabili accelerazioni, ne decreteremmo di fatto la fine, insieme a quella della legislatura.

Mi permetto, quindi, di rassegnare preliminarmente la seguente considerazione: se siamo chiamati ad effettuare una scelta fra l'approvazione di tale claudicante testo e l'applicazione non direi causidica ma certamente elaborata di una serie di rilievi e di emendamenti, intesi anche come emende in senso sostanziale al testo, sarei favorevole a votare il provvedimento così com'è. Ciò significa affermare un principio al quale molta opinione pubblica – non possiamo nascondere – molte famiglie che si trovano in tale situazione e molte persone che si rivolgono al Parlamento per ricevere un criterio di condotta oltre che una norma giuridica, guardano con grande attenzione, persino con emozione, direi, e forse con sentimento, sovraccaricando rispetto al problema reale gli effetti della legislazione, sulla quale siamo consapevoli che gravano poi altre questioni, comprese quelle dell'applicazione pratica di un principio che in larga misura tutti condividiamo.

Fatta, dunque, tale premessa e data anche un'indicazione di carattere politico, siamo chiamati anche a specificare con chiarezza se, scegliendo la via dell'emendamento, del completamento e del miglioramento, scegliamo anche quella dell'affossamento della disposizione: questo, ripeto, è il punto fondamentale sul quale mi sono espresso. Ciò non significa, ovviamente, che non si debba, almeno nell'attuale fase della discussione ge-

nerale – salvo cercare poi di chiarire meglio quali possono essere tali aspetti e se eventualmente quelli segnalati sono insormontabili relativamente all'interpolazione del codice rispetto a questi temi – evidenziare tutta una serie di questioni che, infatti, non ci sfuggono.

Noi per primi abbiamo verificato che, come tutte le norme che in parte, fra l'altro, sono state costruite come norme di principio e di enunciazione (basti pensare alla pubblicità, che francamente giudico eccessiva, dello stesso articolo 155, il quale enuclea una serie di principi che sono non solo condivisibili, ma direi persino elementari, ovvii, scontati e che, di fatto, non consegnano al giudice un criterio particolarmente pregnante) il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Direi che ciò è persino ridicolo, nel senso che è chiaro che non vi può essere altro interesse che quello dei figli, non essendo ammissibile tenere in conto quello dei genitori, ove esso astrattamente, anche solo teoricamente, collida parzialmente con quello dei primi. È chiaro che l'interesse, non prevalente, ma centrale, quando si assumono provvedimenti sui figli, è quello che riguarda i figli stessi. Tuttavia, qui manca, per esempio, il richiamo alla famiglia nel suo complesso, che è un valore anch'essa di rilievo costituzionale e che è composta dei genitori e dei figli; quindi probabilmente, se dovessimo riconfezionare il testo anche alla luce dei principi costituzionali, potremmo inserire affermazioni che siano meno generiche e, talora, più incisive.

Sappiamo tutti bene, che, una volta affermato il principio giusto che oramai va, nella *vulgata*, sotto il nome di affidamento condiviso, in realtà poi quello che conta è un'opera sapiente, sagace e penetrante del magistrato, sia nella fase in cui determina le modalità con le quali questo principio si inverte sia nella fase di controllo. Infatti, noi che lavoriamo in questo settore sappiamo che in realtà, al di là di qualche formula di rito, si fa rinvio alla buona volontà, alla disponibilità dei coniugi: e, se questa c'è, il principio funziona; se invece essa manca e quindi si sfocia nella patologia, sorgono difficoltà che attengono all'incisività delle misure, alla tempestività dei provvedimenti, alla esecutività dei provvedimenti stessi (che questa norma non sistema), alla coercibilità. D'altronde (diciamo anche questo, con l'esperienza della pratica), non potrà mai esistere una norma di merito che sia perfetta o anche perfettibile, perché esiste un'area grigia di attuabilità pratica delle disposizioni, la quale comunque si arresta di fronte all'infinità e alla disparatezza dei casi, alla renitenza delle condotte.

Certo, anche a me è suonata alquanto, per così dire, poco muscolare la parte sui provvedimenti sanzionatori – che in qualche misura è importante, interessante e utile come previsione – in quanto essa, rispetto alla sostanza, appare alquanto superficiale, leggera, un po' incongrua. Fra l'altro, sappiamo che sovente neppure la sanzione penale presidia con adeguata efficacia diritti e doveri reciproci dei genitori da violazioni, perché, quando un genitore arriva ad una forma di patologia tale da denegare, attraverso i diritti dei figli, i diritti del coniuge, è chiaro che si pone in un'ottica sovente di preventiva dissimulazione delle proprie condizioni economiche, del proprio *status*, persino della propria residenza. Ma, anche

qui, non confondiamo la patologia della prassi con la disposizione astratta: quest'ultima comunque fornisce un'indicazione, sancisce in qualche misura in maniera negativa una condotta e quindi esprime il senso di un disvalore che intanto è qualcosa che è opportuno venga inserito nell'ordinamento.

Effettivamente lo stesso si può dire per quello che riguarda i rilievi del collega Semeraro, a cui vorrei solo rivolgere una precisazione: questo non è un provvedimento della maggioranza, ma parlamentare, quindi un provvedimento che, anche a leggere l'epigrafe del disegno di legge stesso, nasce da un consenso parlamentare molto ampio e piuttosto forse da una somma assai disparata di idee e disegni di legge che è stata confezionata con fatica in un unico testo.

Devo dire però che in questo provvedimento sono contenute anche cose buone: per esempio, le ipotesi di una reclamabilità, con ricorso alla corte d'appello, contro i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura penale. Si evince cioè lo sforzo di introdurre una serie di meccanismi di controllo e di verifica, vale a dire di circolazione dei provvedimenti, che in qualche misura cercano anch'essi di andare incontro al problema al quale comunque, secondo me, non possiamo sfuggire: ripetendo ciò che ho detto all'inizio, è percezione diffusa e comune che le misure in materia di affidamento dei figli siano caratterizzate da una duplice valenza, cioè una forma di carattere, per così dire, generale e in qualche misura di affermazione dei reciproci diritti e doveri fra coniugi; e invece una sostanza, sovente dolente, faticosa e difficile, che è quella dell'attuazione, dell'applicazione pratica. È altrettanto nozione di comune esperienza che, specialmente – come è ovvio – in una prima fase, in quella della separazione, nella fase delle amarezze e dei rancori reciproci, i provvedimenti in materia di affidamento vengano evocati ed agitati molto strumentalmente e quindi sovente, seppure non è una panacea, ricorrere al criterio dell'affidamento condiviso, significa depotenziare una ragione di conflitto, significa comunque introdurre un elemento positivo all'interno della discussione.

Dico questo anche perché l'altro punto che mi pare francamente accettabile della norma è che comunque essa stabilisce una sorta di principio opposto a quello attuale, nel senso che attualmente – sebbene, per essere sinceri, la prassi pretoria stia cambiando anche in questo – la regola è l'affidamento ad uno dei due coniugi e può esistere, come forma di diritto pretorio, quello che noi abbiamo cominciato a definire affidamento condiviso, ma che non esiste nella norma; adesso interverrebbe una mutazione del principio tale per cui la regola sarebbe il cosiddetto affidamento condiviso, spostandosi la determinazione dei doveri ed obblighi reciproci alle modalità della custodia e quindi dal livello del rapporto familiare a quello della negoziazione delle modalità di realizzazione di questo rapporto e si manterrebbe, seppure *ope exceptionis*, il principio che tuttavia vi possa essere un affidamento esclusivo, qualora, per qualunque ragione (adesso è inutile farne qui l'enunciazione: basti pensare a casi di violenza, anche solo sospetti), si possa privilegiare l'affidamento ad uno solo dei coniugi.

Dico quindi addirittura che forse, senza questo dettaglio, interpolare semplicemente la norma con tali due principi sarebbe stato persino soddisfacente e consolatorio, rendendo più liberi i giudici di attuare poi questi provvedimenti. Si è voluto anche entrare più analiticamente nel dettaglio delle modalità e forse lì si è provocato qualche stridore.

Conclusivamente, però, la mia opinione è che, anche per la domanda pressante che nasce dalla società, sia opportuno licenziare questo provvedimento.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, sono d'accordo sulla filosofia di questo provvedimento, tant'è che è agli atti il mio disegno di legge che riguarda la stessa materia, presentato nella passata legislatura, ripresentato all'inizio dell'attuale ma rimasto giacente. Alla relazione di quel disegno di legge comunque mi riporto perché, almeno secondo me, era molto puntuale, precisa e quant'altro. Niente da dire, quindi, sulla filosofia. E niente da dire anche sul mutamento a cui faceva cenno il senatore Cavallaro.

Vi sono però alcuni aspetti, in questo disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento che sinceramente mi lasciano molto incerto. Per esempio, sono d'accordo sull'obiezione – sollevata anche in questa sede – concernente il nuovo articolo 155-*quinquies* del codice civile, ladove si dice che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» e che «tale assegno (...) è versato direttamente all'avente diritto». Mi pare che qui non vi sia una specificazione necessaria, nel senso che nel caso in cui al figlio maggiorenne non indipendente venga direttamente versato l'importo si può correre il rischio – purtroppo succede – che vi siano figli maggiorenni che vorrebbero rimanere non indipendenti tutta la vita e prendere l'appannaggio da parte del genitore, che magari ha anche delle possibilità. Non credo che questo possa essere accettato, quindi tale questione andrebbe meglio specificata; tanto più che, se si è di fronte allo stato di bisogno, vi sono le norme che riguardano l'obbligo di assistenza e mantenimento. Mi sembra ingiustificabile prevedere che il pagamento dell'assegno periodico sia erogato direttamente a qualsiasi maggiorenne purché, poiché, perché semplicemente non indipendente economicamente.

Il secondo punto è quello che riguarda, come già rilevato anche dal Presidente, la disposizione in favore dei figli maggiorenni portatori di *handicap*. Sottolineo che vi possono benissimo essere persone con gravi *handicap* le quali svolgono mansioni compatibili con la propria condizione, come quella del telefonista. Considerate tutte le norme esistenti per agevolare l'impiego e l'accesso al lavoro per le persone con gravi *handicap*, a me pare che quella al nostro esame sia troppo generica e generalizzata, per cui andrebbe meglio specificata.

Vi è poi un altro aspetto, che riguarda l'articolo il 155-*quater*, in materia di assegnazione della casa familiare. Al primo comma si prescrive che il giudice ne tenga conto nella regolazione dei rapporti economici

tra i genitori, considerato anche l'eventuale titolo di proprietà. Alla fine dello stesso comma si prevede che il provvedimento di assegnazione e quello di revoca siano trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile. Tale articolo elenca, in modo sempre ritenuto tassativo, gli atti che vanno trascritti: si tratterebbe dunque, in questo caso, di modificare tale tassatività. A ben vedere, però, tale provvedimento non rientra nel concetto che stabilisce, ai sensi dell'articolo 2643, la trascrizione; l'articolo afferma, inoltre, che il provvedimento di assegnazione e di revoca sono opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643, in cui però non si parla di opponibilità ai terzi. L'articolo dedicato agli effetti della trascrizione è invece il 2644, in cui si afferma che gli atti enunciati nel precedente non hanno effetto riguardo i terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Semmai, quindi, tale discorso riguarderebbe in verità non l'articolo 2643 del codice civile, ma il 2644 ed il 2645.

Al di là di tale aspetto, si possono verificare casi diversi: il giudice deve tener conto, come abbiamo ricordato prima, anche dell'eventuale proprietà. Ammettiamo che la casa di abitazione che viene assegnata, per esempio, alla madre con il bambino sia di proprietà della madre. Che bisogno c'è di una trascrizione da opporre ai terzi? Perché il solo fatto che la madre debba viverci con il bambino è una ragione idonea a giustificare l'opponibilità ai terzi della trascrizione del provvedimento di assegnazione? Per quale motivo vi dev'essere un vincolo sulla casa di proprietà, in quanto vi si abita con il figlio? Sinceramente non trovo una giustificazione a tale fatto. E il terzo creditore non può avanzare alcuna pretesa solo perché il genitore abita la casa con il figlio: cosa può fare se il provvedimento di assegnazione e di revoca sono opponibili ai terzi?

Al di là dell'inquadramento, sono sbagliati anche i richiami degli articoli: a me pare proprio che non sia il caso di trascrivere tale titolo di assegnazione della casa e, soprattutto, il fatto che sia opponibile ai terzi. Non vi è una giustificazione in regola con le trascrizioni di cui all'articolo 2643 del codice civile.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 22,45.*





